

Commenti

L'INTERVENTO

L'urgenza di un dialogo interreligioso

Si tiene oggi a Palermo, presso la Facoltà Teologica di Sicilia, un convegno intitolato «Armiamo la pace: per una nuova ermeneutica dei linguaggi religiosi», cui intervengono i docenti della stessa istituzione accademica e numerosi altri relatori, tra i quali Lucio Caracciolo, Adnane Mokrani, Debora Tonelli. Qui riportiamo uno stralcio della prolusione di Massimo Naro.

MASSIMO NARO

«Armiamo la pace» è il titolo del convegno sul contributo che il dialogo interreligioso può dare per far maturare una comune tensione verso la pace in un mondo dilaniato da conflitti d'ogni genere, militari, economici, culturali, religiosi. Armare la pace è, però, un'espressione che, di primo acchito, suona ambigua, specialmente in questi giorni in cui si parla di piani di riarmo europeo e di difesa armata nazionale.

Nondimeno, se si ricorda la lezione del salmista - secondo cui «una parola Dio dice, due ne udiamo» - s'intuisce che si deve mettere in conto anche un'ambiguità virtuosa che corrisponde all'eccedenza di senso. Riformulando può significare, difatti, far leva sull'ambiguità delle parole, coglierne la virtù, trasfigurarla in un sovrappiù di senso, traducendo - per esempio - la tenacia in tenerezza (entrambi termini provenienti dal latino *tenere*, da cui pure provengono *tenaglia* o *sostegno*), la presa stretta e stringente in abbraccio, come Giacobbe sperimentò lottando con l'angelo prima di riconciliarsi con Esau.

Roberto Vecchioni, in un suo libro ancora fresco di stampa («L'orso bianco era nero: storia e leggenda della parola») lo ha spiegato efficacemente, ragionando su numerosi casi. Tra cui quello - per me emblematico - della consonanza di *somnus* e *somnium*, sonno e sogno: il sonno era considerato dagli antichi una sorta di morte, ma il sogno era inteso come una seconda vita che poteva aver luogo solo nel sonno (ancora oggi diciamo «sonno della morte» e «vita da sogno»).

Il rapporto di complicazione tra sonno e sogno suggerisce una soluzione alla dialettica - intrinseca alle parole e alle dimensioni del reale che esse illustrano - diversa rispetto alla sintesi ipotizzata da Hegel con la sua *Aufhebung*: non c'è nessun irenico concordismo da perseguire, ma una polarità da percepire e rispettare. Nel 1908, Pirandello, argomentando la sua poetica dell'umorismo, la faceva consistere nella capacità di valorizzare la contrapposizione dei contrari di cui l'esistenza umana è intessuta. Dall'«avvertimento» dei contrari,

l'umorista deve passare al «sentimento del contrario».

Avvertire i contrari significa registrare la distinzione e la distanza che sussistono tra due elementi che si contrappongono, «come la speranza e la paura, il vero e il falso, il bello e il brutto, il giusto e l'ingiusto». Sentire i contrari significa invece oltrepassare l'apparenza fenomenica in cui essi si lasciano avvertire, penetrare nel loro più intimo orizzonte e, al contempo, interiorizzarli entrambi in sé: per scoprire che non sono semplicemente e inappellabilmente contrapposti, bensì polarmente posti. La loro polarità, seppur li oppone, li fa anche esistere in reciproco riferimento. I contrari, polarmente sentiti, sono l'uno dall'altro, l'uno per l'altro. Ma anche in ambito teologico, teorizzando nel 1925 il suo *Gegensatzsystem*, Guardini parlò di una *gebundene Zweiheit*, di una «dualità solidale», che è tutt'altra cosa rispetto alla mera contraddizione in termini (*Widerspruch*). Vecchioni, a sua volta, conclude così: «Il mondo è duale, tutto è duale e duale resta. Non ci sarebbe vita senza contrasti. L'unico accordo possibile si chiama compromesso. L'altro, finché dura, è l'amore».

Mi sembra un'osservazione utile per la teologia del dialogo interreligioso. Tutte le parole sono in grado di esprimere questa polarità. Finanche una parolina monosillabica come la congiunzione «e», che testimonia la possibilità del dialogo tra il cristianesimo e le religioni. Essa distingue e raccorda al contempo i due orizzonti. Grazie a questa «e», congiuntiva e distintiva, il cristianesimo e le religioni si differenziano senza tuttavia rimanere incompatibili, si distinguono senza però divaricarsi inappellabilmente. Difatti, quando dico «e» congiuntiva e distintiva, formulo non una contraddizione, ma una polarità: non metto, cioè, insieme due contrari che si elidono a vicenda (come sarebbe nel caso in cui dicessi «congiuntiva» e «disgiuntiva»; oppure nel caso in cui dicessi «distintiva» e «confusiva»). Metto, semmai, insieme due concetti che, pur diversi, non si smentiscono. Anzi, si esigono a vicenda: affinché ci sia congiunzione occorre che si ammetta una distinzione e la distinzione, a sua volta, per non ridursi a mera distanza, invoca la congiunzione. Applicata al rapporto tra cristianesimo e religioni, questa «e» congiuntiva e distintiva lascia intuire che il cristianesimo non si identifica tout court con le religioni, ma neppure può esimersi dal mantenersi permanentemente in relazione con esse. Questa «e», allora, fa pensare a un'alterità ma anche a una non-estraneità, persino a una reciprocità, tra cristianesimo e religioni. ●

FIGLI D'ERCOLE

La riforma è giusta, il contesto no

GIOVANNI CIANCIMINO

È una riforma giusta posta all'attenzione di un contesto inadeguato a capirla. A proposito della riforma del sistema delle partecipate con relativo adeguato compenso alle cariche apicali non si è preso in considerazione che il secondo avrebbe avuto il sopravvento, prestandosi a facile demagogia.

Alla fine il contesto è stato bocciato dall'Ars a scrutinio segreto con larga messe di voti della maggioranza. Ma non sembra essere proprio come immaginato da chi ha scritto «no» lasciando le partecipate nel caos. Insomma, è stata una riforma giusta sottoposta all'approvazione di un contesto inadeguato a capirla. Potrebbe sembrare semplice, com'è, se non fosse condizionata da idiosincrasia per le riforme e contestuale affidamento della gestione a competenze professionali specifiche con compensi adeguati. «Non l'hanno capito», ha sentenziato il presidente Schifani a cui fa eco l'assessore Dagnino che si è accorto dell'errore di unificare in unico contesto riforma e compensi. Errore giustificato per chi non conosce gli inquilini del pollaio, soggetti a facile shock anafilattico: il buon medico propina le medicine al paziente in orari scadenzati.

«Uno alla volta, per carità», come il Figaro. Dunque una medicina per volta: prima la riforma del sistema

partecipate con relative norme sulla selezione degli amministratori, successivamente il sistema dei compensi.

Chi ha vissuto l'esperienza degli Enti economici pubblici con inizio negli anni Sessanta sa quanto siano costati al Bilancio della Regione. Fin da allora si pose il problema della selezione dei manager: furono preferiti i criteri della divisione della torta tra partiti. In diverse occasioni all'Ars si pose il problema del compenso ai manager professionali pagati adeguatamente. Pilotata dalla demagogia di sinistra la risposta fu picche. Stupidata, poi pagata a suon di fallimenti.

Purtroppo nella vita più volte si inciampa sulla stessa pietra: a volte perché non si riflette, altre per deficienza cognitiva, altre ancora ancora per deliberata scelta. E siamo esattamente alla pietra dell'ultimo voto segreto dell'Ars. Si dirà che le partecipate non sono come gli enti economici fondati sugli utili. È vero, ma la buona gestione equivale ad un adeguato servizio reso al pubblico senza ricorrere a spese superflue.

Se realmente si vuole mettere ordine alle partecipate è sperabile che l'assessore Agnello disponga in tempi brevi due separati disegni di legge: uno dedicato alla riforma organica delle partecipate e l'altro su una revisione adeguata dei compensi agli amministratori. Entrambi interdipendenti, ma separati per superare la presunzione dell'«ego sum via veritas» degli ercolini. ●

OSSERVATORIO

Legge e Giustizia nelle democrazie



SANDRO CORBINO

Alcune recenti decisioni giudiziarie a forte impatto politico (casi Georgescu, Le Pen, Allende) hanno dato evidenza al fatto che la questione non è solo italiana. La relazione tra legge e giustizia è delicata in tutte le democrazie, quale che ne sia la declinazione.

Come tutti sanno, è caratterizzante di ogni democrazia vivere di leggi che possano considerarsi adottate dalla comunità medesima. Non debbono esprimersi (fattualmente impossibile) volere «unanime». Ne basta uno maggioritario. Purché computato all'esito di procedure alle quali possano prendere parte tutti. È la norma regina dalla quale dipende il funzionamento del metodo. La condizione che ha reso ragionevole (e generalmente accettata) la pretesa che anche i «dissenziati» (che si siano misurati senza successo) si considerino vincolati dalla decisione. Avviene sempre meno.

È entrato in crisi il principio «rappresentativo» che ha informato le moderne democrazie. Ne aveva imposto l'adozione la dimensione personale e territoriale delle comunità di riferimento. Da «diretta» (quale era stata in origine) la democrazia era divenuta di necessità «mediata». Il che era appropriato tuttavia a una società «strutturata», in grado di fare registrare interessi ed orientamenti di larghi insiemi. Non è più così. Quel principio resiste solo nelle forme. Vacilla da decenni.

L'intervenuta larga frammentazione dei tessuti sociali e le emerse esigenze di tempestività hanno provocato una semplificazione dei processi decisionali collettivi, indirizzandoli verso l'idea della «delega». Le forme che la concretano stanno facendo tuttavia percepire la decisione «legislativa» come espressione non tanto (quale è) di un volere «di parte» ma di uno che non matura in un confronto approfondito. Si impone con la forza del numero. Si consideri l'uso che le maggioranze di ogni colore fanno, nel nostro ordinamento, del «decreto-legge» (decisione governativa da ratificare in tempi brevissimi). Ha di fatto soppiantato (o almeno marginalizzato) quello della «legge».

L'effetto è sotto gli occhi di tutti. Si è molto affievolita la fiducia nelle democrazie. In quelle «parlamentari» in particolare. Come fanno registrare i sondaggi, molti vi vedono una modalità di governo deludente (scarsamente efficace) e non trasparente (nasconde nei fatti la larga autoreferenzialità dei decisori). È abbastanza comune (per chi le vive da minoranza) accusare le maggioranze di condurle con intento autoritario.

Non è il solo problema.

Le ricordate decisioni giudiziarie ne evidenziano un secondo. Eterno, ma trascurato. Quello del «come» il giudice perviene - muovendo dalla legge - alla decisione del singolo caso.

La legge non ha mai avuto (quale che ne sia stata la fonte, autoritaria o popolare) diretta possibilità di determinare la decisione del giudice. In qualunque ordinamento, essa - così come il fatto da giudicare - richiede (non può essere diversamente) di essere «interpretata». Il suo dettato «astratto» non è in grado di disciplinare immediatamente la vicenda sottoposta. Sia perché la precede (è stato sollecitato da esigenze che non potevano considerare le novità intervenute). Sia perché deve valutarsi la comprensione nel perimetro del suo enunciato della vicenda in discussione. Un fatto che è compito del giudice accertare. Nel nostro ordinamento, può, ad esempio, un accordo contrattuale vincolare se la proposta/accettazione è comunicata per e-mail (una modalità inesistente quando le norme che disciplinano la materia furono scritte: artt. 1326 ss. cod. civ.)? Quale consistenza concreta deve avere il salario per assicurare un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 cost.)?

Non è la legge a «definire» il comando che essa contiene, ma il giudice. È del tutto inevitabile. Solo che - nella modernità - ci si è liberati del problema con l'illusoria convinzione che il giudice potesse essere vincolato dalla legge. Ne era, come si diceva, la bocca. Poteva bene spiegare perciò il proprio compito anche da «pubblico funzionario» professionale.

La dura realtà delle cose sta mostrando la debolezza dell'assunto. Non per una perversa (possibile, ma patologica e rara) inclinazione del giudice. Semplicemente per l'impossibilità pratica di quel «vincolo» immaginato. Chiunque «debba» (come il giudice) interpretare non può che farlo avvalendosi di una abilità personale ed irripetibile. Contano intelligenza, sensibilità, cultura, convinzioni. La legge vivente non è quella «adottata» dai legislatori, ma quella «praticata» nelle aule di giustizia. Quella dei legislatori può solo «orientare» il decisore. «Contenere» (quando possibile, con dettati stringenti) ma non «impedire» la naturale «soggettività» delle valutazioni. Il rischio che colui che vi è sottoposto consideri arbitraria la decisione del giudice è palese ed insuperabile.

Non sarà facile restituire credito alle democrazie senza rimodularne assetti in crisi, come quelli in discussione.

In nessuna delle moderne è eludibile «delegare» la legislazione. Ma occorre assicurarne «praticabile» tempestività e procedure che rendano «partecipata» (e controllata) la delega conferita. Gli elettori devono avere voce influente sulla concreta formazione dei parlamenti. In Italia potrebbe giovare, ad esempio, un ritorno alle preferenze. O anche l'introduzione di «primarie» ben regolamentate.

Molto più complessa la questione dell'esercizio della giustizia.

Della «costituzionale» è difficile immaginare una configurazione che non ne affidi il compito a Corti di formazione politica. Conta anche tuttavia la misura nella quale lo sono (da noi, ad esempio, meno che altrove). Anche giustizia «amministrativa» e «contabile» potrebbero forse funzionare meglio se avessero configurazione analoga alla costituzionale: sono legate all'idea di «interesse pubblico», una nozione non meno «politica» della conformità di una legge alla costituzione.

Il problema più grave è comunque la giustizia «ordinaria». Sarebbe tempo di aprire finalmente una seria riflessione (nei limiti di compatibilità con la complessità odierna delle vicende da giudicare) sul «come» ne disciplinavano l'esercizio (con grandi vantaggi pratici, anche di tempestività) i regimi antichi di autogoverno. Ricorrevano, per la civile, ad un giudice «scelto» (con cautele pubbliche) dalle parti, che dunque vi si «rimettevano» su base «fiduciaria» comune. E provvedevano, per la penale, insediando (nelle materie più importanti) ampi collegi formati nell'occasione con la partecipazione degli esposti a giudizio, una modalità considerata quella naturale da Montesquieu e adottata ancora per altro dalle costituzioni della Francia rivoluzionaria (prenapoleonica). ●



La legge vivente non è quella «adottata» dai legislatori, ma quella «praticata» nelle aule di giustizia. Quella dei legislatori può solo «orientare» il decisore